Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 26 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 911.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione.

N. 911. Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 60.000 nominali in titoli di rendita italiana 5 per cento, raccolta per onorare la memoria del giovane Aldo Rateni, fra i funzionari della Regia questura di Roma, colleghi del padre dello estinto, ed altri amici, per la istituzione di un premio, da intitolarsi « Aldo Rateni ».

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 912.

Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 912. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 25.000 nominali in titoli di rendita italiana 5 per cento, disposta in suo favore per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi « Premio avv. Lodovico Lodena » e da conferirsi ad un laureato della Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 febbraio 1946, n. 111.

Anticipazione di fondi all'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, relativo all'istituzione presso il Ministero della ricostruzione di una Azienda autonoma per i residuati di guerra;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'anticipazione di fondi a favore dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.), autorizzata per l'importo di L. 200.000.000 con il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 684, potrà essere effettuata fino alla concorrenza di L. 1.200.000.000 in relazione alle necessità dell'Ente.

Restano ferme le modalità di somministrazione stabilite con l'art. 1, secondo comma, del citato decreto legislativo.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 75. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946, n. 112.

Assetto della legislazione tributaria nei territori liberati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, riguardante modificazioni alle norme concernenti la imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, concernente disposizioni in materia di imposte dirette;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I tributi di qualsiasi specie, che nei territori italiani liberati dall'occupazione tedesca siano stati pagati in base a norme diverse da quelle vigenti nello Stato ita-

liano, emanato dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, non vengono restituiti salvo che il pagamento sia avvenuto successivamente alla data di liberazione e che in tal caso esso non sia stato eseguito in dipendenza di qualcuna delle disposizioni degli articoli seguenti.

Agli effetti del presente decreto, si considera come data di liberazione quella nella quale è entrato in vigore nei territori italiani liberati il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

Art. 2.

Sono convalidati i ruoli delle imposte dirette posti in riscossione prima della data della liberazione, anche se compilati in base a norme emanate dal sedicente governo della repubblica sociale italiana.

La disposizione del comma precedente si applica altresì ai ruoli delle imposte e sovrimposte sui terreni, nonchè dell'imposta sul reddito agrario per l'anno 1945, anche se resi esecutivi successivamente alla data di liberazione.

E' del pari conferita efficacia agli accertamenti relativi alle imposte dirette predisposti secondo le norme predette e divenuti definitivi prima della data della liberazione, ancorchè non ancora iscritti a ruolo.

Per gli accertamenti successivamente definiti, che abbiano dato luogo ad iscrizione provvisoria nei ruoli menzionati nel primo comma, si procede al conguaglio sulla base dell'imposta dovuta in applicazione delle norme vigenti nello Stato italiano escluso, in ogni caso, il rimborso delle somme già iscritte a ruolo.

Art. 3.

Per l'imposta complementare sui redditi di categoria C^2, iscritta provvisoriamente a ruolo a nome del datore di lavoro, deve essere effettuato il conguaglio con le somme da questi trattenute ai lavoratori dipendenti fino alla data di liberazione, procedendosi all'eventuale rimborso della maggior somma versata dal datore di lavoro.

Il pagamento delle quote di riscatto dell'imposta straordinaria immobiliare è facoltativo, escluso tuttavia ogni rimborso delle quote già versate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono entro il 31 dicembre 1946, e con effetto dal 1° gennaio 1945, alla revisione stabilita dall'art. 2 del decreto 19 ottobre 1944, n. 384, per i redditi di categoria *B* dei contribuenti non tassati in base a bilancio nonchè per i redditi di categoria C^1.

La valutazione è fatta sulla base dei redditi predetti nell'anno 1944, tenendosi conto delle circostanze sopravvenute nel corso dell'anno 1945 comunque influenti sulla quantità o sulla espressione monetaria dei redditi delle diverse categorie produttive dei singoli contribuenti.

Fin quando non sarà stata compiuta la revisione straordinaria indicata nel primo comma, e comunque non oltre l'anno 1946, è mantenuta l'iscrizione a ruolo dei redditi già accertati anche se non raggiungono il minimo imponibile stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Art. 5.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procederanno entro il 31 dicembre 1946 alla revisione straordinaria dei redditi assoggettati all'imposta complementare disposta dall'art. 23 del menzionato decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, con effetto dal 1° gennaio 1945.

In pendenza di detta revisione straordinaria, e fino a quando essa non sarà stata compiuta è mantenuta anche oltre il 1° gennaio 1946 l'iscrizione a ruolo dei redditi che non raggiungono il minimo imponibile di cui all'art. 17 del decreto medesimo, ma si applica ai redditi stessi la aliquota del 2 per cento, salvo sgravio o conguaglio da farsi d'ufficio.

Art. 6.

Le dichiarazioni dei redditi mobiliari delle categorie *B* e C^1 nonchè dei redditi soggetti all'imposta complementare, previste negli articoli 35, 36 e 37 del decreto 19 ottobre 1944, n. 384, escluse quelle relative ai redditi di lavoro già classificati in categoria *D* debbono essere presentate entro il 28 febbraio 1946.

Il termine del 31 marzo 1945 previsto nell'art. 38 del decreto medesimo è fissato al 31 marzo 1946.

Art. 7.

Nei territori di cui all'art. 1 il termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, per la dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra è fissato al sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Nei territori italiani liberati dall'occupazione tedesca nei quali all'atto della liberazione, si osservavano, in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, norme diverse da quelle vigenti nello Stato italiano, queste ultime norme si applicano, oltre che ai rapporti tributari posteriori alla data della liberazione, anche a quelli non ancora esauriti a tale data, o che dopo la data stessa diano comunque luogo a pagamenti di tassa.

Nelle liquidazioni dei rapporti non esauriti non verranno detratte dal debito dei contribuenti le somme che in relazione ai medesimi rapporti siano già state versate a titolo di imposte speciali istituite dal sedicente governo della repubblica sociale e che non trovavano riscontro nella legislazione tributaria italiana.

Per altro, in caso di trasgressione, non si applica alcuna sanzione a carico dei contribuenti qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto essi provvedano al pagamento del tributo e all'adempimento delle formalità cui la trasgressione si riferisce.

Art. 9.

Restano ferme, fino a scadenza, le convenzioni stipulate per l'anno 1945 dagli Uffici del registro nei territori predetti relative alla imposta sull'entrata corrisposta in abbonamento mediante il pagamento di canoni soggetti a conguaglio, a norma degli articoli 14 e 15 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Tuttavia, per le operazioni posteriori alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, la liquidazione della tassa si effettua in base alle aliquote fissate dal detto decreto.

Agli effetti di cui al comma precedente nel prospetto che i contribuenti sono tenuti ad esibire nel 1946 ai sensi del penultimo comma dell'art. 83 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10, gli atti economici compiuti nel 1945, prima della detta data debbono essere indicati separatamente da quelli compiuti dopo la data stessa.

Art. 10.

Salvo quanto è disposto dall'articolo seguente nei territori predetti è conferita efficacia sino al 31 dicembre 1945 agli accordi stipulati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana a norma dell'abrogato art. 16 della legge 19 giugno 1940, n. 702, per quanto riguarda i criteri e le modalità di liquidazione del tributo.

A tali accordi si applicano, peraltro, fino alla data di entrata in vigore nei territori liberati del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, le aliquote vigenti all'8 settembre 1943, e successivamente a detta data quelle dal decreto medesimo previste.

Gli Uffici del registro provvedono alla revisione dei canoni già liquidati o al conseguente conguaglio sulle rate a scadere.

Per la presentazione delle denuncie e per il pagamento delle rate di canoni già scaduti nei riguardi dei contribuenti che non vi hanno provveduto è concesso un nuovo termine di un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

E' del pari conferita efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, agli accordi stipulati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana per la corresponsione della imposta sulle entrate per l'anno 1945, mediante la applicazione di aliquote o quote condensate, anche quando il tributo è corrisposto in abbonamento una volta tanto, in base a tali aliquote o quote mediante il pagamento di canoni soggetti a conguaglio.

A decorrere dalla data medesima i prodotti contemplati dai detti accordi sono soggetti all'imposta per ogni singolo passaggio in base alla normale aliquota del 4 per cento, ancorchè fosse stato in precedenza assolto il tributo in base alle aliquote o quote condensate previste dagli accordi medesimi, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e seguenti del citato decreto per i foraggi, per gli oli vegetali e per il frumento, granoturco, segala, risone ed orzo vestito e relativi prodotti derivati e sottoprodotti.

Art. 12.

Agli effetti del terzo comma dell'art. 8, i contribuenti che per gli atti economici posti in essere nei territori predetti non abbiano assolto l'imposta sull'entrata devono, entro la data indicata nel comma medesimo, compilare un elenco dei documenti irregolari con indicazione per ciascuno di essi degli estremi dell'atto economico compiuto e corrispondere la differenza d'imposta dovuta con unico versamento a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946, n. 113.

Provvedimenti concernenti l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato col R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'orario normale di lavoro negli stabilimenti e nei depositi dei tabacchi lavorati è di sette ore giornaliere effettive sul posto di lavoro.

Art. 2.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, saranno apportate modifiche ai regolamenti e agli ordinamenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti.

Le norme riflettenti i servizi interni degli stabilimenti e dei depositi saranno emanate con decreti del Ministro per le finanze, d'intesa con quello per il tesoro, pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 76. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 dicembre 1945.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Montarozzi » in Foggia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Veduta la decisione in data 12 novembre 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Montarozzi » in Foggia, di pertinenza come dagli atti dei signori Diurno Matteo fu Antonio e Delli Noci Raffaele di Domenico, per la superficie complessiva di Ha. 45.29.23, con l'imponibile di L. 2.810,56 e precisamente:

a) Ha. 21.05.41 riportati nel vigente catasto rustico del comune di Foggia, alla partita 364, in testa alla ditta Diurno Matteo fu Antonio, foglio di mappa 195, particelle 30 sub. *a*), 30 sub. *c*), 30 sub. *e*), 33 sub. *c*), con l'imponibile di L. 1.493,51;

b) Ha. 14.67.81, in catasto di Foggia, alla partita 1608, in testa alla ditta Delli Noci Raffaele di Domenico, foglio di mappa 195, particelle 30 sub. *b*), 30 sub. *d*), 33 sub. *b*), con l'imponibile di L. 1.033,44;

c) Ha. 9.56.01, riportati in catasto rustico di Foggia, alla partita 1602, in testa alla ditta Diurno Matteo fu Antonio e Delli Noci Raffaele di Domenico, foglio di mappa 195, particelle 31, 32 e 33 sub. *a*), 37, con l'imponibile di L. 282,63. Il fondo, esclusa la particella 37, confina: a nord, con proprietà Istituto Principe di Napoli; ad est, con proprietà Gentile Elena e Istituto Principe di Napoli; a sud, con tratturo Troia-Incoronata; a ovest, con ferrovia Foggia-Candela-Potenza.

Il mappale 37 (vecchio alveo del Cervaro) confina; a nord e a sud, con proprietà Istituto Principe di Napoli: ad est, con proprietà D'Abbundo; a ovest, con proprietà De Nittis;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 agosto 1945 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Montarozzi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 109.000 (centonovemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1946
Registro Presidenza n. 8, *foglio n.* 45. — FERRARI

(776)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 dicembre 1945.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fonte » in Ortanova.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 16 dicembre 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Fonte » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Spagnoletti Zeuli Vito e Carlo fu Emanuele, Spagnoletti Zeuli Isabella, Emanuele, Nicola, Sebastiano ed Emilio fu Pasquale e Di Somma Teresa fu Nicola, riportato nel catasto del comune di Ortanova, in testa alla ditta Spagnoletti Zeuli Vito e Carlo fratelli fu Emanuele per 2/3, Spagnoletti Zeuli Isabella Emanuele, Nicola, Sebastiano ed Emilio, fratelli e sorella fu Pasquale per 1/3 proprietari e Di Somma Teresa fu Nicola usufruttuaria in parte, alla

partita 1486, foglio di mappa 36, particelle 1, 2, 5, 7, per la superficie complessiva di Ha. 80.87.59 e con l'imponibile di L. 5513,75.

Il fondo sopradescritto confina: a nord, con masseria Caficra di Masciarelli, oliveto Baldelli e quotisti vari di Ortanova; ad est, con proprietà Zezza Gennaro; a sud, con ferrovia Foggia-Bari; ad ovest, con proprietà Masciarelli;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 agosto 1945 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Fonte » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 245.000 (duecentoquarantacinquemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 44. — FERRARI

(777)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1946.

Determinazione del salario medio giornaliero e dell'occupazione media mensile per i lavoratori della Cooperativa « Vittorio Veneto » fra gli zavorrieri di Palermo, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi nei confronti dei lavoratori della S. A. Cooperativa « Vittorio Veneto » fra gli zavorrieri di Palermo, il periodo medio di occupazione ed il salario medio è così stabilito, con effetto dal 1° aprile 1945:

salario medio giornaliero, L. 70;
occupazione media mensile, giorni 20.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 8 febbraio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(758)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Corridori, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(771)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1946

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad aumentare il capitale massimo assicurabile con le polizze di assicurazione popolare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare da L. 20.000 a L. 30.000 il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolare e la conseguente modifica delle condizioni di polizza concernenti il periodo di carenza per l'eccedenza del capitale medesimo;

Decreta:

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad elevare da L. 20.000 a L. 30.000 il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolare e a modificare l'art. 6 delle relative condizioni generali di polizza nei seguenti termini:

«L'assicurazione ha inizio col primo del mese successivo al giorno nel quale l'Istituto ha accettato la proposta.

Questa si intende accettata se l'Istituto non ha comunicato il suo rifiuto all'assicurando entro il termine di un mese dalla presentazione della proposta.

L'assicurazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

1) se il capitale assicurato per testa non è superiore a quello relativo a quattro quote di premio mensile:

a) in caso di decesso dell'assicurato entro il primo trimestre l'Istituto rimborsa i soli premi versati;

b) in caso di decesso nel secondo trimestre l'Istituto paga soltanto metà del capitale secondo le speciali condizioni di contratto.

I capitali assicurati corrispondenti ad una sola quota di premio mensile per testa non sono soggetti ad alcuna limitazione;

2) se il capitale assicurato per testa supera quello relativo a quattro quote di premio e comunque non eccede le L. 20.000 la durata della carenza è di 12 mesi e cioè:

a) in caso di decesso dell'assicurato nel primo semestre, l'Istituto rimborsa i soli premi versati;

b) in caso di decesso dell'assicurato nel secondo semestre, l'Istituto paga soltanto metà del capitale;

3) se il capitale assicurato per testa eccede le lire 20.000 la eccedenza è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) in caso di decesso dell'assicurato nel primo anno l'Istituto rimborsa i soli premi netti incassati relativi alla eccedenza;

b) in caso di decesso dell'assicurato nel terzo semestre l'Istituto paga soltanto metà del capitale eccedente.

Le limitazioni suindicate non hanno effetto quando la morte della persona assicurata sia prodotta da infortunio, esclusa ogni concausa, o da parto».

Roma, addì 13 marzo 1946

Il Ministro: GRONCHI

(783)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1946.

Costituzione del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente l'istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia;

Viste le designazioni dei Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio;

Sentite per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori le rispettive associazioni sindacali nazionali;

Decreta:

Il Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito come segue:

in rappresentanza:

a) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Cau dott. Giommaria ff. Direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale e Simeone dott. Francesco ff. Direttore generale del lavoro;

b) del Ministero del tesoro: Cannarsa dott. Umberto;

c) del Ministero dell'industria e commercio: Andreozzi dott. Antonio;

d) dei datori di lavoro: Boccardi avv. Renzo, Bastianelli ing. Alfredo e Zanchi dott. Amedeo;

e) dei lavoratori: Parodi Giovanni, Pinna Mario e Chiari Arturo.

Roma, addì 18 marzo 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(800)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1946.

Composizione del Collegio dei sindaci della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente la istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia;

Sentiti il Ministero del tesoro e le associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati;

Decreta:

Il Collegio di sindaci della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, con sede presso l'Istituto nazionale delle previdenza sociale, è composto come segue:

Presidente:

Medugno dott. Luigi, presidente del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Guatelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Del Prete dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Colecchi sig. Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Polani dott. Nello, in rappresentanza dei lavoratori.

Roma, addì 18 marzo 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(801)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 32

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Panteri Elena di Gioacchino, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 25-4, n. 5284, rilasciata dall'Ufficio ricevimento di questa Direzione generale in data 7 aprile 1943, a favore della predetta Panteri Elena, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % 1951, per l'importo di L. 235.000, presentati per operazione di iscrizione al nome dei minori Naldini Sergio e Luciano.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli da essa rappresentati.

Il direttore generale: CONTI

(138)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 marzo 1946 N. 68

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	92,25
Id. 3,50 % 1902	91,10
Id. 3 % lordo	82,30
Id. 5 % 1935	98,325
Redimibile 3,50 % 1934	85,975
Id. 5 % 1936	97,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99 35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 marzo 1946 - N. 69

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	92,45
Id. 3,50 % 1902	91,10
Id. 3 % lordo	82,30
Id. 5 % 1935	98,40
Redimibile 3,50 % 1934	86 —
Id. 5 % 1936	98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	99,85

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove di esame nel concorso a sostituto avvocato dello Stato di seconda classe

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 2 del 3 gennaio 1946, che bandisce un concorso a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, riservando ad un successivo provvedimento di fissare le date delle prove scritte di esame;

Decreta.

Le prove scritte dell'esame di concorso a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, indetto col decreto sopra accennato, avranno luogo nei giorni 10, 11 e 12 aprile p. v. ed inizio alle ore 9, nel Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 11 marzo 1946

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ARPESANI

(815)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.